

## S.C.R. - Piemonte S.p.A.

**Convenzione per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i.**

**[Lotto 1] Media tensione "Altri usi".**

**TRA**

**La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, Via Belfiore 23 e domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Via Belfiore 23, capitale sociale Euro 120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**");

**E**

**EGEA Commerciale S.r.l.**, sede legale in Alba (CN), Via Vivaro 3, capitale sociale Euro 1.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cuneo al n. 02439760162, REA 246427 di Cuneo, P. IVA 02439760162, domiciliata ai fini del presente atto in Alba (CN), Via Vivaro 3, in persona del Presidente e legale rappresentante Piergiorgio CAROTTA, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 05/05/2008 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

### **PREMESSO CHE**

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con D.G.R. n. 53-9816 del 13/10/2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico dell'approvvigionamento energetico per la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;
- c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, S.C.R. - Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;
- d) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con delibera del C.d.A. del 12/02/2009, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 54, 55, 70 comma 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di energia elettrica per la Regione Piemonte, le



Aziende Sanitarie Regionali ed ulteriori altri eventuali enti richiedenti mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso su 3 distinti lotti: (Lotto 1: Media tensione altri usi; Lotto 2: Bassa tensione altri usi; Lotto 3: Illuminazione pubblica bassa tensione) per un importo complessivo presunto a base di gara di Euro 51.961.543,29 I.V.A. esclusa;

e) con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/05/2009, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il Lotto 1 alla società EGEA Commerciale S.r.l.;

f) per il lotto oggetto della presente convenzione, il fornitore aggiudicatario rende disponibile, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di energia elettrica pari al 5% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto fino ad un volume energetico massimo pari a 19,92 GWh, la cui origine sia certificata da fonte rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 7.1 del capitolato tecnico;

g) per il medesimo lotto, il fornitore aggiudicatario si impegna a rendere disponibile alle condizioni economiche indicate in offerta, e su richiesta espressa da parte di ciascuna Amministrazione, un'ulteriore quota di energia elettrica la cui origine sia certificata da fonte rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 7.2 del capitolato tecnico, fino ad un ammontare massimo del 5% del quantitativo massimo messo a gara;

h) il fornitore assegnatario del lotto 1 ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 2.657.880,11 (duemilioneisecotentocinquantasettemilaottocentottanta virgola undici) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale non inferiore a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente convenzione;


i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. - Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di



gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.

## ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali nonché per i soggetti di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della L.R. n.19 del 6.8.2007 che ne facciano espressa richiesta ed è così articolata:

Fornitura energia elettrica in media tensione "Altri usi" lotto 1: complessivi max Euro: 28.864.901,25 I.V.A. esclusa; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0

**A) Prestazione Principale** Fornitura energia elettrica: max 318,66 GWh per complessivi max Euro 23.031.892,35 I.V.A. esclusa.

I prezzi unitari fornitura perdite incluse, espressi in €/MWh, sono:

Prezzi di fornitura	F1	F2	F3
Lotto 1	93,5000	65,1000	53,5500

ove per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del Testo Integrato di Vendita dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Tali prezzi unitari sono comprensivi:

- degli eventuali oneri che saranno sostenuti dal fornitore per effetto della normativa sull'Emission trading;
- degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del.111/06 dell'AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto);
- delle perdite di trasporto;
- del trattamento relativo all'energia CIP6 e a quella di importazione, per l'acquisizione delle quali sarà dato apposito mandato al Fornitore.

**B) Prestazione Opzionale** Fornitura energia elettrica: max 79,67 GWh per complessivi max Euro 5.757.973,09 I.V.A. esclusa.

I prezzi unitari fornitura perdite incluse, espressi in €/MWh sono:

Prezzi di fornitura	F1	F2	F3
Lotto 1	93,5000	65,1000	53,5500



ove per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del Testo Integrato di Vendita dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Tali prezzi unitari sono comprensivi:

- degli eventuali oneri che saranno sostenuti dal fornitore per effetto della normativa sull'Emission trading;
- degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del.111/06 dell'AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto);
- delle perdite di trasporto;
- del trattamento relativo all'energia CIP6 e a quella di importazione, per l'acquisizione delle quali sarà dato apposito mandato al Fornitore.

**C) Prestazione Opzionale** Fornitura energia elettrica verde (Opzione Verde) (art. 7 comma 2 del capitolato tecnico): €/MWh 3,77 max Euro 75.035,81 I.V.A. esclusa.

In merito alla determinazione dei corrispettivi, durante l'esecuzione contrattuale, si rinvia a quanto specificamente indicato all'art. 9 del Capitolato tecnico.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire energia elettrica in "media tensione - altri usi" nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo* pari a 398,33 GWh.

3. Relativamente alla prestazione principale ed opzionale di cui all'Art 2 comma 1 lett. A) e B), il fornitore aggiudicatario si obbliga, altresì, a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti ed alle medesime condizioni economiche dell'energia classificata tradizionale, una quota di energia elettrica pari al 5% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto fino ad un quantitativo pari a 19,92 GWh, la cui origine sia certificata da fonte rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 7.1 del capitolato tecnico.

4. Relativamente alla prestazione opzionale di cui all'Art. 2 comma 1 lett. C), è facoltà di ciascuna Amministrazione richiedere al fornitore l'approvvigionamento, alle condizioni economiche indicate in offerta e su richiesta espressa da parte di ciascuna Amministrazione, di una ulteriore quota di energia elettrica la cui origine sia Certificata da fonte rinnovabile in misura non superiore al 5% del quantitativo massimo indicato. Tale prestazione è eventuale e sarà attivata solo qualora ciascuna singola Amministrazione, mediante ciascun singolo ordinativo di fornitura, lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che perciò derivi alcun diritto in capo al fornitore all'affidamento delle stesse.



5. I Quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 2 e 3 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare la fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

6. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno il quantitativo annuo stimato del contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura.

8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

### ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione della medesima sino al 31/12/2010 e nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1 potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino al 31/12/2010. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese ovvero il primo giorno del terzo



mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.

#### ART. 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:

a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;

c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

e) sia nel caso di prestazione principale sia in quello di prestazione opzionale, secondo i termini e le modalità rispettivamente di cui all'art.7.1 e 7.2 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde;

f) comunicare ad ogni Amministrazione, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura;

g) mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

h) rendere disponibile un logo per la certificazione dell'energia certificata da fonte rinnovabile così come descritta all'art. 8 del Capitolato tecnico;

i) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo della fornitura, emettere fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo facenti capo alle singole Amministrazioni contraenti.



## ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA


La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.8.

## ART. 6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art 12 del capitolato tecnico "*Monitoraggio della fornitura*" che si richiama integralmente.

## ART. 7 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente convenzione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso Banca Popolare di Novara – Agenzia di Alba, IBAN IT 59 C 05608 22500 000000001654. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).
4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento o si sia pervenuti a un accordo tra le parti, il Fornitore non potrà interrompere la fornitura di energia elettrica se non dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo inadempienti della Pubblica Amministrazione presso il relativo esercente il servizio di Salvaguardia.



5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla verifica positiva del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, in corso di validità.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 4,10%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

## **ART. 8 - PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00=(cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui all'art. 12, comma 3 del Capitolato tecnico per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

4. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. - Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.



Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 1 e 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 3 e 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A., di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 3 e 4 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## ART. 10 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula della convenzione, ha presentato idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.



Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente all'art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore -a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..



5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico per ogni sinistro di Euro 5.000.000,00.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale per ogni sinistro di Euro 5.200.000,00 ma col limite di ogni persona lesa di Euro 2.000.000,00 restando inteso che



eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

#### ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R. - Piemonte - S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.



## ART. 12 - RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al Fornitore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il Fornitore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. L'Amministrazione contraente e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà recedere - per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## ART. 13 - SUBAPPALTO


1. Il Fornitore, in sede di Offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

## ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i..



## **ART. 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui all'art. 8, 11 e 12 della presente convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente convenzione.

## **ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**


Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

## **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla stesura della convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

## **ART. 19 - DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.



2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.


#### **ART. 21 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 23 GIU. 2009

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



Il Fornitore \_\_\_\_\_